

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3124 del 20/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n.35_ID5058 e n.38_ID6067 appartenenti all'agglomerato AFC0075_Borgostecchi in Comune di Mercato Saraceno
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3241 del 19/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n.35_ID5058 e n.38_ID6067 appartenenti all'agglomerato AFC0075_Borgostecchi in Comune di Mercato Saraceno.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- "Piano di Tutela della Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/03/2017, acquisita al Prot. Unione 11647 e da Arpa al PGFC/2017/4327, da HERA S.p.A. nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile

Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n.35_ID5058 e n. 38_ID6067 appartenenti all'agglomerato AFC0075_Borgostecchi in Comune di Mercato Saraceno, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 3507 del 30/03/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5118 del 04/04/2017, il Responsabile del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: *“(...) vista a considerata la dichiarazione allegata all'istanza AUA redatta il 17/03/2017 a firma del TCA Mirco Fanti, che non vi sono presenti sorgenti di rumore, è possibile affermare che l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in base all'art.4 della L.R. 15/2001 e dall'art.1 della DGR 673/2004”*,

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, Prot. Unione 15431 del 07/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5335, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali- Rapporto istruttorio acquisito in data 13/06/2017;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relative Appendici**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 295 del 09/08/2013 Prot. Prov.le 113116/13 *“Autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0075_Borgostecchi_35_38 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”*;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376), nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per gli Scarichi n.35_ID5058 e n. 38_ID6067 appartenenti all'agglomerato AFC0075_Borgostecchi in Comune di Mercato Saraceno.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Appendici**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ATERSIR ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 295 del 09/08/2013 prot.n. 113116/13 *“Autorizzazione agli scarichi di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0075_Borgostecchi_35_38 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”* si è provveduto ad autorizzare gli scarichi di acque reflue urbane n. 35_ID5058 e n. 38_ID6067 in comune di Mercato Saraceno.

In data 16/03/2017 HERA SpA ha presentato alla Unione dei Comuni Valle del Savio istanza di rinnovo dello scarico in oggetto.

Il GSII dichiara che l'impianto e la rete afferente non hanno subito nessuna modifica rispetto a quanto già autorizzato. Detto impianto è già stato valutato da Arpa con nota acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 111987/2013, in occasione del precedente rinnovo della vigente autorizzazione.

Gli scarichi in oggetto afferiscono all'agglomerato AFC0075_Borgostecchi, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE di cui alla DGR 201/2016; considerato che la vigente autorizzazione fa riferimento alla classe di consistenza $50 < C < 200$ di cui alla D.G.R. n. 1053/03, si confermano gli stessi limiti di emissione della classe.

Relativamente allo scarico 38_ID6067, si evidenzia una intrinseca debolezza del piano di gestione della emergenza presentato dal GSII: detto piano infatti non comprende la definizione delle tempistiche di intervento, alla luce anche del fatto che l'intera infrastruttura impiantistica (scolmatore di emergenza e fossa Imhoff) non è servita da corrente elettrica e pertanto non è possibile il telecontrollo.

Alla luce di quanto prevede la DGR 201/16 - che introduce un regime di particolari deroghe per gli agglomerati in corso di adeguamento - e in considerazione del fatto che sono in corso le attività di dismissione dell'impianto stesso con la sua conversione in sollevamento, tramite il quale i reflui saranno addotti al collettore di vallata del Savio e quindi al depuratore di Bacciolino (progetto finanziato da ATERSIR con cod. n. 2014FCHA0079), viene mantenuta la autorizzazione alla attivazione dello scarico di emergenza 38_ID6067, con la raccomandazione di prevedere per l'assetto futuro dello scarico tempistiche di intervento compatibili con la gestione della emergenza.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ed acquisita in data 21/03/2017 PGFC/2017/4327.

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, sono di seguito indicati:

1. Scarico 35_ID5058 (Appendice 1);

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
2. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento e dello scolmatore installati a monte dello scarico. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
3. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
4. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
6. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
7. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

Scarico 35_ID5058

Identificativo del GSII	ID5058
da:	Rete separata
Trattamento:	Fossa Imhoff dal volume complessivo di lt 23.000 così suddiviso: • 6.600 lt per la fase di sedimentazione • 16.400 lt per la fase di digestione
Località:	Via Borgostecchi 28P – Mercato Saraceno
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	756595 - 4875602
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	756595 - 4875598
Agglomerato:	AFC0075_Borgostecchi
Consistenza Agglomerato:	C<200 AE
Potenzialità impianto	164 AE
Utenza trattata	120 AE
Corpo idrico ricettore:	Fosso di montagna
Bacino idrico:	Fiume Savio

Prescrizioni specifiche

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50<C<200;
2. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
3. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e presentati all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.

Scarico 38_ID6067

Identificativo del GSII	ID6067
da:	Scolmatore di emergenza
Trattamento:	nessuno
Località:	Via La Malfa – Mercato Saraceno
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	756594 - 4875606
Agglomerato:	AFC0075_Borgostecchi
Utenza trattata	120 AE
Corpo idrico ricettore:	Fosso di montagna
Bacino idrico:	Savio

Prescrizioni specifiche

1. In condizioni normali dell'impianto lo scarico non deve essere attivo. Attivare lo scarico solo in caso di emergenza. Ogni attivazione andrà segnalata, per gli opportuni controlli, ad Arpae. La attivazione d'emergenza in funzionalità by pass dovrà essere comunicata preventivamente ad Arpae;
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, al manufatto scolmatore, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza
3. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.